



OR

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Div. VIII - Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE



DECRETO DI CONCESSIONE 01471 DEL 31 DICEMBRE 2009

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo; a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 14, primo comma della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 123;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (di seguito denominato FIT);

VISTA la Circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005)", e in particolare l'articolo 1, comma 354 che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un apposito "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito denominato FRI);

[Handwritten signatures and initials]



VISTA la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, con la quale è stata individuata una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il Decreto in data 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attività produttive che all'articolo 2 prevede lo stanziamento di risorse pari a 270 milioni di euro e individua le procedure per l'attuazione dell'intervento attraverso la procedura a bando prevista dall'articolo 11 della citata Direttiva del Decreto del 16 gennaio 2001;

VISTO il Decreto in data 29 luglio 2005, del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Tecnologie concernente termini e modalità di presentazione di proposte progettuali da parte di raggruppamenti di grandi imprese e piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione di università ed enti pubblici di ricerca, relative ad attività di sviluppo precompetitivo finalizzate all'innovazione radicale di prodotto attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali;

VISTO il Decreto del 1 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito i requisiti e le condizioni e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di sviluppo precompetitivo e connesse attività di ricerca industriale di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel caso di ricorso alle risorse del FRI, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Ministeriale del 27 aprile 2006 del Ministro delle attività produttive con il quale le imprese incluse nell'elenco di cui all'Allegato 1 sono state autorizzate a presentare, in deroga a quanto previsto nel decreto 7 gennaio 2003, domanda di agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica relativamente alle "Proposte Progettuali" selezionate come prioritarie dalla Commissione Interministeriale di cui all'articolo 3 del decreto 28 luglio 2005;

VISTO l'articolo 2) comma 2 del suddetto decreto del 27 aprile 2006, con il quale si stabilisce che i progetti individuati in priorità A sono esaminati seguendo l'ordine di priorità dei settori, nell'ambito di ciascun settore, secondo l'ordine di priorità delle aree tecnologiche, nel rispetto delle disponibilità finanziarie per aree territoriali;

VISTA la Circolare n. 1108552, dell'11 settembre 2006 del Ministero delle attività produttive, che prevede per quanto non disposto dalla Cassa Depositi e Prestiti, l'applicazione delle modalità di concessione delle



agevolazioni cui all'articolo 7 della citata direttiva del 16 gennaio 2001 e della Circolare ministeriale dell'11 maggio 2001;

VISTA la circolare n. 141509 del 17 dicembre 2009 concernente chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da più soggetti;

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 15 novembre 2006 da LAMPIA SRL classificata GI, con sede in 20040 CORNATE D'ADDA (MI), Via San Luigi, 55, per un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero E01/0696/03/X07;

VISTA la deliberazione di Cassa Depositi e Prestiti n. DGSPS/P/1476/09 del 5 agosto 2009, per un finanziamento pari a €499.350,00, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4 del citato Decreto Interministeriale 1 febbraio 2006;

CONSIDERATO che per la gestione del finanziamento medesimo l'Istituto Intesa San Paolo è stato investito del ruolo di Soggetto Agente ai sensi dell'articolo 1 del citato Decreto del 1 febbraio 2006;

VISTO che a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 14 luglio 2009, il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, con priorità "A" di cui all'allegato del suddetto Decreto 27 aprile 2006 per un costo complessivo di € 616.480,00;

VISTA il certificato della Prefettura di Milano del 9 settembre 2009, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto legislativo 7 agosto 1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 luglio 2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica relative al solo contributo alla spesa, è ricondotta al bilancio dello Stato, ad eccezione dei progetti cofinanziati del PON;

TENUTO CONTO che a valere sul suddetto FRI, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la quota di finanziamento agevolato nonché sul FIT, relativamente alla quota di contributo alla spesa, esistono le necessarie disponibilità delle risorse finanziarie;



DECRETA

Art. 1

(Concessione)

Alla società LAMPPIA SRL, con sede legale in 20040 CORNATE D'ADDA (MI), Via San Luigi, 40, C.F. 00732080965, classificata GI, appresso denominata soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di seguito indicate, a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica per il Programma di Sviluppo Precompetitivo concernente «Studio, progettazione e prototipazione di innovativi ponti radio a basso impatto ambientale e ad elevato risparmio energetico», individuato con il numero E01/0696/03/X07.

Le agevolazioni, consistenti in:

- a) finanziamento agevolato per l'importo di € 499.350,00 a valere sul FRI, secondo quanto stabilito dalla delibera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 5 agosto 2009;
- b) contributo alla spesa di € 61.648,00 pari al valore necessario al raggiungimento della percentuale massima di ESL spettante e comunque non superiore al 10% del totale dei costi ammessi del programma;

sono concesse a fronte dei seguenti costi (al netto dell'IVA), distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa, come indicato nei prospetti che seguono:

COSTI AGEVOLABILI	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			269.370,00	269.370,00
A.2) Attività di ricerca			326.860,00	326.860,00
B) Spese per studi di fattibilità			20.250,00	20.250,00
C) Centri di ricerca				
TOTALE			616.480,00	616.480,00



A.1) Attività di sviluppo	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno			118.830,00	118.830,00
A.1.2) Spese generali			71.300,00	71.300,00
A.1.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie			50.150,00	50.150,00
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza			19.090,00	19.090,00
A.1.5) Materiali e forniture			10.000,00	10.000,00
B.1) Spese per studi di fattibilità			9.148,72	9.148,72
Totale generale attività di sviluppo			278.518,72	278.518,72

A.2) Attività di ricerca	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno			204.290,00	204.290,00
A.2.2) Spese generali			122.570,00	122.570,00
A.2.3) Strumenti, attrezzature ed opere murarie				
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza				
A.2.5) Materiali e forniture				
B.2) Spese per studi di fattibilità			11.101,28	11.101,28
Totale generale attività di ricerca			337.961,28	337.961,28

Art. 2

(Sede di svolgimento e durata).

Il programma è svolto presso gli stabilimenti di Cornate d'Adda (MI), l'Aquila (AQ), Moza (MI), Lomagna (LC), Concorezzo (MI), ha una durata di 30 (trenta) mesi, a partire dal 15 novembre 2006 e con termine il 30 aprile 2009 ed è diretto dal responsabile Dr. Sebastiano NICOTRA.

Div. VIII/CLS/Sgm:/



Art. 3

(Responsabilità del soggetto)

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

Il soggetto beneficiario si impegna a stipulare con il suddetto soggetto agente il contratto di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 7 del decreto interministeriale 1° febbraio 2006 entro 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del Soggetto agente medesimo della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 4

(Erogazioni)

L'erogazione delle agevolazioni deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati nel punto 10 della Circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 e nell'allegato 3 della stessa, sulla base del seguente piano, che tiene conto degli stati di avanzamento del programma, che prevede costi complessivi di € 616.480,00:

ANNO	2009			TOTALE
SAL	1			
Costi ammessi (%)	100,00%			100,00%
Costi ammessi (€)	616.480,00			616.480,00
Erogazioni per: (%)	100,00%			100,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Finanziamento (€)	499.350,00			499.350,00
<input checked="" type="checkbox"/> Contributo (€)	61.648,00			61.648,00

[Handwritten signatures and initials]



Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano di erogazione.

La mancata presentazione di ciascuno stato di avanzamento entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni, comporta la revoca delle agevolazioni.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1.

Il residuo 10%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche da quello precedente, viene erogato dopo la firma da parte del soggetto beneficiario di apposito decreto di concessione definitivo.

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione, formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

Resta stabilito che le erogazioni del finanziamento e del contributo sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

Il mancato trasferimento al Soggetto agente, da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o del Soggetto finanziatore, dell'importo di spettanza sarà condizione sospensiva dell'erogazione. Nel caso in cui prima dell'erogazione si verifichi una modifica della situazione economica, patrimoniale o aziendale del soggetto beneficiario e/o della composizione dei soci, l'erogazione stessa potrà essere sospesa in attesa delle opportune valutazioni del soggetto finanziatore e della banca concessionaria, all'esito delle quali si potrà procedere alla ripresa delle agevolazioni con ogni eventuale opportuna modifica, ristrutturazione e rimodulazione della stessa agevolazione, ovvero alla eventuale risoluzione del contratto di finanziamento e/o alla eventuale revoca del decreto.

Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione a saldo al gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il



rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma e la relativa documentazione di spesa.

Il Ministero, sulla base degli accertamenti svolti da apposita commissione, previsti dall'articolo 10 della Direttiva 16 gennaio 2001, ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti e dispone l'erogazione a saldo entro 6 mesi dalla richiesta.

Resta comunque inteso che, qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

Art. 5

(Rimborsi)

Il finanziamento è rimborsato dal soggetto beneficiario nei termini e alle condizioni del succitato contratto di finanziamento.

Art. 6

(Variazioni del programma)

Eventuali variazioni del programma devono essere immediatamente comunicate dal soggetto beneficiario al gestore, corredando la comunicazione con una documentata relazione illustrativa.

Le variazioni che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando i limiti fissati, per l'ammissibilità del programma, nei punti 2.3 della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, sono valutate in sede di erogazione a saldo.

[Handwritten signatures]



Qualora le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti, nonché degli impegni assunti con il presente decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma, che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Fino a quando le proposte di variazioni di cui al precedente comma non siano state approvate, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Eventuali variazioni della ragione sociale o della denominazione dell'impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, affinché proceda alle opportune verifiche valutazioni ed adempimenti ai fini della presa d'atto e/o dell'assenso da parte del Ministero.

In caso di eventuale cessione a qualsiasi titolo dell'attività ad altro soggetto, il mantenimento delle agevolazioni è, tra l'altro, subordinato alla presentazione da parte del nuovo soggetto di una nuova delibera di finanziamento bancario.

Art. 7

(Relazioni tecniche)

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore relazioni tecniche sull'andamento del programma, che indicheranno, per ogni stato di avanzamento lavori, l'attività svolta, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

La relazione tecnica finale, da allegare alla domanda di erogazione a saldo, indica anche gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il soggetto deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi di ciascuno stato di avanzamento del programma e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.

Art. 8

(Relazioni di bilancio)

Il soggetto deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni in bilancio relative a ciascuno degli



esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto, immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 9

(Revòche)

Il Ministero, sentito il gestore, può revocare i benefici concessi, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
- e) mancata realizzazione del programma;
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- g) le agevolazioni per il programma di sviluppo precompetitivo sono, inoltre, revocate in parte o totalmente in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- h) le agevolazioni vengono inoltre revocate, in tutto o in parte, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento.

In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto ad ulteriori erogazioni, se ancora da effettuare, e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al punto a).



Art. 10

(Controlli e ispezioni)

Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del gestore.

Il soggetto beneficiario si impegna a consentire tali controlli ed ispezioni presso gli stabilimenti dove si svolge il programma.

Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione contabile presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11

(Estinzione anticipata)

L'impresa può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal contratto di finanziamento medesimo.

Art. 12

(Controversie)

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 13

Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

[Handwritten signatures and initials]



Art. 14

L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto, per la quota di finanziamento agevolato è posto a carico del FRI e per la quota di contributo alla spesa, è posto a carico del FIT.

La somma relativa alla quota di contributo, pari ad € 61.648,00 sarà trasferita dal Fondo FIT all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma a favore dell'Istituto gestore.

Roma, 31 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Gianluca M. ESPOSITO)

Il sottoscritto Ing. GRANDI Germano, nato a Modena il 14 febbraio 1958, rappresentante legale di LAMPPIA SRL, in qualità di Presidente, sottoscrive il presente Decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A. DI
LAMPPIA SRL
(Ing. Germano GRANDI)